

CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO TRA

La **Società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva**, con sede legale in Roma, Corso di Francia, 197 P. IVA 05647261006 e C.F. 97032300580 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentata dal Prof. Antonio Benedetti –Presidente SIGE;

E

L' Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, codice fiscale 06909360635, con sede legale in Via S. Pansini, 5, .80131 Napoli, rappresentata dal Direttore Generale, Avv. Anna Iervolino, di seguito denominata "Soggetto Ospitante";

PREMESSO

- Che la SIGE tramite un board scientifico, Proff. Antonio. Benedetti, Gerardo. A. P. Nardone, Aessandro. Repici ed Edoardo Savarino, ha istituito una Scuola di Endoscopia Avanzata (SoE) che accanto a corsi di formazione pratica ed interattiva prevede un tirocinio pratico presso selezionati centri di endoscopia.
- Che la UOC di Gastroenterologia ed Epatologia del DAI di Gastroenterologia, Endocrinologia, Chirurgia Endoscopica della AOU Federico II di Napoli che afferisce per l'esecuzione degli esami endoscopici alla Piastra di Endoscopia Digestiva diretta dal Prof. G. De Palma è stata selezionata insieme alle Gastroenterologia di Roma (Tor Vergata) , Milano (Humanitas) e altre sedi per svolgere formazione endoscopica teorico-pratica.
- Che è previsto un tirocinio, complessivamente 50 ore ca. nel periodo compreso tra l'inizio e la fine dell'anno accademico 2020/2021, per un numero massimo di 6 tra specialisti in Gastroenterologia ed Endoscopia e gli specializzandi in Gastroenterologia, provenienti da varie Scuole di Specializzazione italiane.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il Soggetto Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di formazione endoscopica teorico-pratica, con l'acquisizione di esperienze pratico-applicative.

Art. 2 (Destinatari)

All'attività di tirocinio di cui all'art.1 possono partecipare gli specialisti in Gastroenterologia ed Endoscopia e gli specializzandi del 4°anno delle Scuole di Specializzazione di Gastroenterologia Italiane, individuati nominativamente dal Soggetto promotore.

Art. 3 (Modalità di espletamento)

- Il tirocinio di formazione endoscopica teorico-pratica non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall'Azienda ospitante.

Art. 4 (obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo i tirocinanti sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo ;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

- d) rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy e dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679).

Art. 5 (Obblighi della Scuola)

Il soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto Ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

Art.6 (Riservatezza delle informazioni)

Le parti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento europeo (UE) 2016/679, reso applicabile dal 25 maggio 2018 concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" ed esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati dalle Strutture Aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

Art. 7 (Durata)

La presente convenzione avrà validità di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data della deliberazione

Art. 8 (Legge applicabile e Foro competente)

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Qualsiasi controversia fra le parti comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 9 (proventi ed Oneri)

La Convenzione non prevede corrispettivi a favore del soggetto ospitante e non comporta oneri economici a carico dell'Azienda.

Art. 10

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo _____, data _____

Per la Società Italiana di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva (SIGE)
Il legale rappresentante
Prof. Antonio Benedetti

*Per L'AOU Federico II
il Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino*